

LX.

## TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Congedi — Comunicazione di una lettera d'invito per una rappresentanza del Senato alla inaugurazione del monumento a Re Vittorio Emanuele II in Perugia — Discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Approvazione di tutti gli articoli del progetto — Osservazioni del senatore Cavallini sull'articolo 32 e risposta del senatore Costa, relatore — Approvazione del progetto di legge relativo alla convenzione del 1° ottobre 1889 fra l'Italia e l'Etiopia — Discussione del progetto di legge: Autorizzazione ai comuni di Alluvione Cambiò, Basaluzzo, Busco Marengo ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86 — Parla il senatore Cavallini al quale risponde il ministro dei lavori pubblici — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta — Approvazione del progetto di legge: « Dichiarare monumento nazionale la tomba di G. Garibaldi a Caprera », dopo raccomandazione del senatore Serafini e risposta del presidente del Consiglio; e successivamente del disegno di legge: Convenzione colla Navigazione generale italiana per un servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Alessandria d'Egitto e Suez toccando Porto Said, in allacciamento delle linee fra Genova ed Alessandria e fra Suez ed Aden — Discussione del progetto di legge: Creazione di un Istituto di credito fondiario — Osservazioni dei senatori Cambrey-Digny e Busacca e risposte dei ministri del Tesoro e di agricoltura, industria e commercio, e del senatore Brioschi, relatore — Approvazione dei primi cinque articoli del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3  $\frac{1}{4}$  pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed il ministro del Tesoro. Più tardi intervengono i ministri dei lavori pubblici, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, della guerra e delle poste e dei telegrafi.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

**Sunto di petizione.**

Lo stesso senatore, segretario, CORSI L. legge il seguente sunto di petizione:

Discussioni, f. 225.

« N. 62. L'Associazione per la tutela degli interessi agricoli stabilita in Torino domanda che nel progetto di legge sul credito fondiario venga introdotta una disposizione intesa ad agevolare i mutui sulla piccola proprietà ».

**Congedi.**

PRESIDENTE. I senatori Piola, Camuzzoni e Lorgo domandano un congedo di quindici giorni per motivi di salute.

Non sorgendo osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

I signori senatori Polti, Morelli Donato, Perez, Arcieri, Borselli, Mosti, Di Sortino, Tolo-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

mei, Petri e Sacchi scusano la loro assenza per motivi di salute.

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Perugia, 9 luglio 1890.

« Eccellenza,

« Il 14 settembre p., al compiersi del trentennio dalla sua liberazione, l'Umbria scioglierà il debito di gratitudine verso la memoria di Vittorio Emanuele II, innalzando in questa città un monumento al Re Galantuomo che nel 1860 la redense dal giogo teocratico e la ricongiunse alla patria italiana.

« La solenne inaugurazione sarà probabilmente onorata dalla presenza delle LL. MM. il Re e la Regina, ed il municipio e il Comitato sarebbero oltremodo lieti se anche la Rappresentanza nazionale prendesse parte alla festa patriottica.

« Pregando quindi la E. V. a voler manifestare questo vivissimo desiderio dell'intera provincia alla Camera dei senatori, e nella certezza che esso potrà essere soddisfatto, i sottoscritti ne porgono ringraziamenti e rassegnano i sensi della più profonda stima e considerazione.

« Il sindaco

« P. ANGELONI.

« Il presidente del Comitato

« ETTORE GRAZIANI-MONALDI ».

Propongo che il Senato si faccia rappresentare a questa inaugurazione dai signori senatori nativi dell'Umbria.

Pongo ai voti la mia proposta; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Discussione del progetto di legge: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 6-C).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. A nome anche dell'Ufficio centrale propongo al Senato di omettere la prima lettura degli articoli di questo disegno di legge; sono 104 e sarà molto tempo risparmiato.

PRESIDENTE. Il signor senatore Ferraris a nome dell'Ufficio centrale propone che si prescindia dalla prima lettura di tutto il disegno di legge, salvo beninteso a leggere gli articoli di mano in mano che si voteranno.

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Ne do lettura.

#### I.

#### Delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

##### Art. 1.

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

(Approvato).

##### Art. 2.

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le Società ed associazioni regolate dal Codice civile e dal Codice di commercio.

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica, a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia.

(Approvato).

### Art. 3.

In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del Codice civile.

(Approvato).

## II.

### Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

#### Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

(Approvato).

#### Art. 5.

La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.

Per deliberazione della congregazione di carità, approvata dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerna la

gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.

Può pure, nella medesima forma, avuto riguardo all'indole dell'istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di un'opera pia, amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno; non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

(Approvato).

#### Art. 7.

Spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumere la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi alla autorità giudiziaria.

(Approvato).

#### Art. 8.

La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

(Approvato).

#### Art. 9.

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

(Approvato).

## Art. 10.

I membri della congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

(Approvato).

## Art. 11.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere *a, c, d, e, f, g, h*, della legge stessa;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quitanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi di esercizio di azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegato domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell'art. 5.

(Approvato).

## Art. 12.

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza non ha effetto, se entro quindici giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 33, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 1743 del Codice civile.

(Approvato).

## Art. 13.

Incorre in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salva l'applicazione del Codice penale, quando siavi reato:

1° colui che, preesistendo un motivo di incompatibilità stabilito nell'articolo 11 e da esso conosciuto, assuma l'ufficio;

2° colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto, compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessità, ovvero ritardando volontariamente le consegne.

Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunciò o ne propose il dubbio; ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito di ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.

(Approvato).

## Art. 14.

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità, sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

(Approvato).

## Art. 15.

Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti ed affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

(Approvato).

## Art. 16.

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.

(Approvato).

## Art. 17.

I contravventori agli articoli 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 50 alle

1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.

L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.

Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità, può farla valere e dedurre l'autorità politica.

(Approvato).

## III.

## Dell'amministrazione e contabilità.

## Art. 18.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

(Approvato).

## Art. 19.

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

(Approvato).

## Art. 20.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

(Approvato).

## Art. 21.

Qualora i tesoriere non presentino il conto nel termine di un mese, la giunta provinciale amministrativa lo fa compilare d'ufficio a spese loro.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non ha luogo entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente alla giunta provinciale amministrativa. Questa deve pronunziare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.

(Approvato).

Art. 22.

Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, tenuto conto dell'indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o più riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate è affidata all'esattore comunale, e questi di regola funge anche da tesoriere.

I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 23.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza col l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli articoli 4 e 6 della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 24.

Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

(Approvato).

Art. 25.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. È derogato all'art. 1 dell'allegato *D* alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

Con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

(Approvato).

Art. 26.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, colle forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

La giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata.

(Approvato).

Art. 27.

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici deve aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

(Approvato).

Art. 28.

Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del Debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi, debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

(Approvato).

## Art. 29.

Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di un'istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la giunta provinciale d'ufficio, o sopra richiesta del prefetto, procederà, in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appaiano responsabili, e per quale ammontare.

Le deliberazioni della giunta provinciale non pregiudicano alle ragioni dell'istituto o degli amministratori di esso; ma servono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori.

(Approvato).

## Art. 30.

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.

Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori:

a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione;

b) quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'istituzione.

(Approvato).

## Art. 31.

Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di dissenso, la giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate.

(Approvato).

## Art. 32.

Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro Consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1° le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;

2° i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;

3° gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi Consigli ed il prefetto la può promuovere;

4° i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano;

5° quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati

segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori nella responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Le discussioni che nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento si prendono intorno ai progetti di legge, giovano e valgono grandemente allorquando si tratta di interpretarne le diverse disposizioni ed applicarle.

Ne avemmo in questi giorni una memoranda prova intorno all'art. 208 della nuova legge comunale e provinciale.

Quell'articolo prescrive che le provincie non possono contrarre mutui, se non sono *deliberati* dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia.

Sorse questione se per la validità delle deliberazioni per mutui votati dai Consigli provinciali bastasse l'intervento all'adunanza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia, oppure si richiedesse anche il voto *favorevole* dei due terzi dei membri componenti il Consiglio provinciale.

Deferita la controversia avanti il Consiglio di Stato nella sezione per gli affari del Ministero degl'interni, essa, ponendo in confronto l'articolo suindicato 208 col precedente art. 159 che parla dei mutui a contrarsi dai Consigli comunali, emise parere che per la validità dei mutui ammessi dai Consigli provinciali fosse *sufficiente* l'intervento alla seduta del Consiglio provinciale dei due terzi dei membri che lo compongono.

La discussione invece che intorno a quell'art. 208 ebbe luogo e nella Camera dei deputati e nel Senato, come lo ha dimostrato in modo luminoso ed ineccepibile un illustre nostro collega, il senatore Calenda, in un suo memoriale in istampa, prova ad evidenza, che intendimento del Parlamento fu che per la efficacia delle deliberazioni dei Consigli provinciali per mutui debba esservi il *voto favorevole*

dei due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia.

Portatasi quindi la questione alla quarta sezione del Consiglio di Stato per la giustizia nell'amministrazione, questa, basandosi appunto sui motivi che fecero ammettere la disposizione dell'art. 208, sentenziò che le deliberazioni per mutui dei Consigli provinciali non sono valide, se non sono adottate coi voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri che lo compongono, avvegnachè la discussione che intorno alla parola *deliberati* dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia, di cui all'art. 208 ebbe luogo nelle due Camere legislative, prova che si ritenne che *deliberati* equivaleva ad *ammessi*, ad *adottati*, ad *approvati*.

Niuno adunque può disconoscere la convenienza somma di chiarire con esplicite dichiarazioni dello stesso legislatore le diverse disposizioni delle leggi, quando possono dare luogo a non irragionevoli dubbiezze.

Ora a me pare non corretta la dizione del n. 1 dell'art. 32 di questo progetto di legge.

Infatti ivi sta scritto che le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono essere prese coll'intervento *della metà più uno* di coloro che le compongono ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Per regola generale le assemblee non possono deliberare senza l'intervento della maggioranza dei membri che compongono l'Amministrazione.

Qui si fa un'eccezione a questa regola generale e si vuole che intervenga *la metà più uno* di coloro che la compongono.

Nulla ad osservare se i membri delle congregazioni di carità sono in numero *pari*, di 4, di 6, di 8; che se invece sono in numero *dispari* di 5, di 7, siccome ogni membro dà un voto *intiero* e non può dare un mezzo voto e la metà di cinque è due e mezzo e la metà di sette è tre e mezzo, e siccome, aggiungendo un voto ai due e mezzo ed ai tre e mezzo, avremmo voti tre e mezzo e voti quattro e mezzo, io mi domando, se per la validità delle deliberazioni in questi casi *dispari* basti l'intervento di tre membri e di quattro membri delle congregazioni, secondo che consistono di cinque, oppure di sette, ovvero occorra la presenza di quattro o di sei rispettivamente. In altri termini, si vuole

l'intervento di più della metà dei membri, oppure, come è scritto, impropriamente, a mio avviso, nell'art. 32, della metà più uno di coloro che compongono le congregazioni di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza?

Se si crede che basti l'intervento di più della metà, la presenza di tre membri o di quattro, secondo che esse constano di cinque o di sette membri, è sufficiente, perchè tre sono più della metà di cinque, come quattro sono più della metà di sette; ma se alla metà si deve aggiungere una persona di più alle adunanze, dovranno sempre intervenire quattro membri nel primo caso e sei nel secondo, e così molte adunanze andranno deserte.

Comunque, niuno meglio dell'Ufficio centrale e dell'illustre suo relatore è in grado di dirci qual è il vero significato e la portata della disposizione che ci viene proposta, ed io gli sarei grato se vorrà dichiararci come la si deve intendere, giacchè prevedo che le obiezioni al riguardo non tarderanno a presentarsi.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io per verità non partecipo l'opinione espressa dal nostro collega onorevole Cavallini intorno all'autorità che può avere una dichiarazione fatta nel Parlamento sul portato della legge.

Su questo argomento anzi, che è molto importante e delicato per la legge che si discute, ho detto qualche cosa a nome dell'Ufficio centrale nella relazione; e a ciò che ho detto mi riporto.

Ad ogni modo, se l'onor. Cavallini vuol sapere la mia opinione personale, e credo di poter dire anche l'opinione dell'Ufficio centrale intorno al dubbio che ha proposto, è questa. È concetto fondamentale della disposizione dell'art. 32 che ha richiamato il prescrivere che per la legalità delle deliberazioni dei collegi preposti alla beneficenza concorra più della metà di coloro che li compongono.

Le frazioni non possono essere calcolate: è il buon senso suggerisce che quando un corpo è costituito di cinque membri, la maggioranza assoluta è di tre; e quindi non credo che si debba esigere il numero di quattro.

È vero che la metà di cinque è due e mezzo, ma non si può tener conto della frazione.

Tre è più della metà di cinque: e quindi deve ritenersi sufficientemente adempiuto al voto della legge quando si richieda il numero di tre.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. È molto ingegnosa la risposta dell'onorevole relatore, e forse non guari conforme a ciò che egli dice nel suo rapporto intorno all'art. 91. Comunque, io prendo atto del parere dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti l'art. 32.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 33.

All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà:

a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

b) per le istituzioni, i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;

c) per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 34.

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine deve esser rimessa alla autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di questo articolo.

(Approvato).

## IV.

## Della tutela.

## Art. 35.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

## Art. 36.

Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi;

b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesoreri ed esattori;

c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;

d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di 9 anni;

e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione, e le liquidazioni delle pensioni;

g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesoreri;

h) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Qualora i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a L. 5000 l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto.

(Approvato).

## Art. 37.

Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, appro-

vato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

(Approvato).

## Art. 38.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

## Art. 39.

La giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi; deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.

Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta.

(Approvato).

## Art. 40.

La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.

(Approvato).

## Art. 41.

Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura.

(Approvato).

## Art. 42.

Salva la competenza giudiziaria ove siavi luogo, contro le deliberazioni della giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 36 lett. b, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesoreri o degli esattori, è ammesso il ricorso alla corte dei conti.

Contro ogni altra deliberazione della giunta amministrativa è ammesso ricorso al Re, salvo sempre, ove non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, il ricorso in via contenziosa al consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ai termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889; ed ove si tratti di deliberazioni per istare in giudizio, salva pure l'estensione del ricorso al merito, ai termini dell'articolo 25 della stessa legge.

Ove il ricorso si riferisca a domanda di autorizzazione per stare in giudizio, si estende al merito ai termini dell'art. 25 della legge medesima.

(Approvato).

#### Art. 43.

Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo precedente.

Anche di queste attribuzioni il ministro dell'interno può far delegazione ai prefetti.

(Approvato).

### V.

#### Della vigilanza e ingerenza governativa.

#### Art. 41.

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato dal prefetto ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

(Approvato).

#### Art. 45.

Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.

(Approvato).

#### Art. 46.

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale, previo il parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 47.

Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

(Approvato).

#### Art. 48.

Quando un'istituzione di beneficenza interessi più provincie o più comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 45, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assume la gestione temporanea; per non

più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o i comuni di una sola provincia; per non più di un anno, se interessi più provincie o comuni di diverse provincie.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.

(Approvato).

#### Art. 49.

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro 6 mesi.

(Approvato).

#### Art. 50.

Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio da legge o da regolamento, l'autorità politica può ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati, si provvede ai termini degli articoli 29 e 30.

(Approvato).

#### Art. 51.

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale, e del consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.

Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pub-

bliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni si estende al merito a norma dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

(Approvato).

#### Art. 52.

L'autorità politica annullerà le deliberazioni ed i provvedimenti delle congregazioni di carità ed altre istituzioni di beneficenza quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge.

E dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) oltre le copie di cui all'art. 34, dovrà a spese e cura dell'istituzione essere comunicata alla autorità politica del circondario copia di ogni altra deliberazione e di ogni atto di cui essa abbia fatto richiesta;

b) se l'autorità politica del circondario ravviserà che la deliberazione o il provvedimento contengano alcuni dei vizi indicati nella prima parte di questo articolo, ne darà, nel termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, avviso all'amministrazione interessata, la quale potrà, se creda, presentare le sue osservazioni in risposta. Frattanto se la deliberazione o il provvedimento non fossero stati eseguiti, l'autorità politica del circondario ordinerà che la esecuzione sia sospesa;

c) l'annullamento della deliberazione o del provvedimento sarà pronunciato dal prefetto, udito il Consiglio di prefettura, entro 30 giorni decorrenti da quello del ricevimento delle copie di cui alla lettera a;

d) trascorso il termine di cui al comma c, senza che sia stato pronunciato l'annullamento, cadrà anche il decreto di sospensione che fosse stato emanato e l'annullamento non potrà esser pronunciato dal prefetto.

S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli art. 46 e 50.

Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza,

o quando si sieno violate le disposizioni delle leggi.

Tali nullità, qualora sieno stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 53.

I prefetti di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

(Approvato).

#### VI.

##### Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

#### Art. 54.

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentrazione.

(Approvato).

#### Art. 55.

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli

scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale;

d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento.

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

(Approvato).

#### Art. 56.

Sono inoltre, di regola, concentrate nella congregazione di carità:

a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire;

b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;

c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattisi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale la istituzione ha la sua sede principale.

(Approvato).

## Art. 57.

Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.

(Approvato).

## Art. 58.

Quando non avvenga il concentramento ordinato nei precedenti art. 56 e 57, le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

(Approvato).

## Art. 59.

Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 58:

a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;

c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, in sieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;

d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o di infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, od in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno

ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'art. 57, esigano invece il distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dello art. 58.

(Approvato).

## Art. 60.

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli art. 54 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 55.

(Approvato).

## Art. 61.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comuni a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

Possono però, coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicizia, di ospedali, di riformatori o di altre istituzioni consimili.

(Approvato).

## Art. 62.

L'applicazione delle disposizioni precedenti vien fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, sulle proposte:

a) dell'amministrazione interessata o della congregazione di carità e del consiglio comu-

nale, se la istituzione concerna un solo comune;

b) delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi consigli comunali, udito il consiglio provinciale, se la istituzione concerna più comuni;

c) del consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera provincia o più del terzo dei comuni componenti la provincia.

Sopra tutte le dette proposte la giunta provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato.

Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro' degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potrà esser mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

(Approvato).

Art. 63.

Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

(Approvato).

Art. 64.

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

(Approvato).

Art. 65.

Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione non compresa negli art. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta la iniziativa alla amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 62.

(Approvato).

Art. 66.

Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.

(Approvato).

Art. 67.

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 68.

Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, debbono essere pubblicate ai termini dell'art. 34, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di più comuni.

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.

Su di esse debbono dare parere così l'amministrazione o l'autorità che abbia fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

## Art. 69.

Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 63 e 66, e le modificazioni che il ministro intenda fare a quanto fosse stato proposto dalle autorità locali, debbono, prima di esser sottoposte all'esame del consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonché ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate, giusta l'art. 62.

Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

Entro tal termine gli individui od enti morali interessati possono presentare le loro osservazioni al Ministero dell'interno, il quale deve trasmetterle al consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.

(Approvato).

## Art. 70.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La trasformazione deve esser fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 57, 58, 59, 60 e 61.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

(Approvato).

## Art. 71.

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 63.

(Approvato).

## VII.

## Del domicilio di soccorso.

## Art. 72.

Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;

2° ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia ai termini del Codice civile domicilio nel comune.

Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.

(Approvato).

## Art. 73.

La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni è per qualsiasi causa abitualmente dimorata in un comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

(Approvato).

## Art. 74.

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

(Approvato).

## Art. 75.

Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolino in modo diverso il domicilio di soccorso.

(Approvato).

## Art. 76.

Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

(Approvato).

## Art. 77.

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

(Approvato).

## VIII.

**Disposizioni generali.**

## Art. 78.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro

che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei profesanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.

(Approvato).

## Art. 79.

Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione delle parti interessate.

Egual facoltà può esercitare l'autorità politica; direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

(Approvato).

## Art. 80.

Le controversie fra provincie e comuni, ed istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa:

a) con deliberazione della giunta provinciale amministrativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza o fra comuni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la provincia;

b) con decreto ministeriale, udito il consiglio di Stato, se vertenti fra diverse provincie o fra istituzioni di beneficenza o comuni di provincie diverse.

Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione.

Rimane salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge del 2 giugno 1889.

Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera a, non è necessaria l'autorizzazione a stare in giudizio.

(Approvato).

## Art. 81.

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge del 2 giugno 1889.

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concer-

nenti l'intera provincia, o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospendivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

(Approvato).

## Art. 82.

Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti l'istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 50;

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione.

(Approvato).

## Art. 83.

L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca; e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera *b* dell'articolo precedente.

(Approvato).

## Art. 84.

Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera *b* dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipolino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denuncia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carità la copia della ricevuta denuncia.

Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.

La congregazione di carità appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza, deve

fare gli atti conservatori occorrenti, e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

(Approvato).

## Art. 85.

Salve le pene stabilite dal Codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal Codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 100 alle 1000 lire:

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli art. 86 e 87 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;

b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità o alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza.

(Approvato).

## Art. 86.

Coloro che ai termini degli art. 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.

(Approvato).

## Art. 87.

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommisari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'art. 62, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 88.

L'applicazione delle penalità sancite negli art. 13, 17, 78, 84 e 89 della presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

(Approvato).

### IX.

#### Disposizioni finali e transitorie.

#### Art. 89.

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentrazione o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti art. 87 e 89, debbono farne la denuncia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei benefici vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

(Approvato).

#### Art. 90.

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

(Approvato).

#### Art. 91.

Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:

1° I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;

2° Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;

3° Le opere pie di culto, lasciti e legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.

In quanto gli istituti di cui al numero 2 provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli isti-

tuti di cui al numero 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 92.

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 90 è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70.

Per le istituzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 91, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 63, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la giunta amministrativa ed il consiglio di Stato: e contro di esso è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'art. 81.

(Approvato).

Art. 93.

È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1. Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2. Dei monti frumentari e granatici e delle

istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

Trascorso il detto termine, sentita la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Al provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 94.

È pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede l'istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;

b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi un'amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione;

c) Operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli ap-

partenenti alle provincie e comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 95.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

(Approvato).

#### Art. 96.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli e delle leggi vigenti, all'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

(Approvato).

#### Art. 97.

Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli ospedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli ospedali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati,

feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carità od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso.

(Approvato).

#### Art. 98.

Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

È dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo, così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal Codice di procedura civile.

(Approvato).

#### Art. 99.

Entro il termine di cui nell'art. 97, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

(Approvato).

## Art. 100.

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

(Approvato).

## Art. 101.

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

(Approvato).

## Art. 102.

Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentrazione, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

(Approvato).

## Art. 103.

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

(Approvato).

## Art. 104.

Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.

(Approvato).

PRESIDENTE. Debbo dichiarare al Senato che la petizione n. 48 di alcuni abitanti di Lusello di Villadeati, i quali fanno istanza perchè non venga approvato il disegno di legge in discussione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, giunse in quest'ultimo tempo e venne trasmessa alla Commissione che ha riferito su questo disegno di legge.

Questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

**Approvazione del progetto di legge: « Convenzione del 1° ottobre 1889 fra l'Italia e l'Etiopia ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convenzione del 1° ottobre 1889 fra l'Italia e l'Etiopia ».

Prego il signor segretario Verga di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge: .

Articolo unico.

È approvata la convenzione fra l'Italia e l'Etiopia firmata a Napoli il 1° ottobre 1889, e ratificata dall'imperatore d'Etiopia il 25 febbraio 1890, e la convenzione stipulata il 26 ottobre 1889 fra il regio Governo e la Banca Nazionale nel Regno d'Italia per la garanzia del mutuo di due milioni concluso dall'ambasciatore del Re dei Re d'Etiopia con la stessa Banca il 26 ottobre suddetto (1).

(1) Per le convenzioni vedi stampato della Camera dei deputati N. 146.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà nella seduta di domani a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione ai comuni di Alluvione Cambiò, Basaluzzo, Bosco Marengo ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86 » (N. 124).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione ai comuni di Alluvione Cambiò, Basaluzzo, Bosco Marengo ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge il progetto di legge.

Articolo unico.

I comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere per l'anno 1890 con la sovrimposta ai tributi diretti il limite legale ossia la media raggiunta rispettivamente nel triennio 1884-85-86, applicandolo nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco medesimo.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N I	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota
1	Alessandria . . .	Alluvione Cambiò . . . . .	8,457 38	1.0267
2	Id. . . . .	Basaluzzo . . . . .	9,826 78	1.0781
3	Id. . . . .	Boscomarengo . . . . .	25,306 93	0.6702
4	Id. . . . .	Castello d'Annone . . . . .	13,050 55	0.9013
5	Id. . . . .	Fabbrica Curone . . . . .	8,621 47	5.7513
6	Id. . . . .	Occimiano . . . . .	21,816 05	0.8665
7	Id. . . . .	Pietramarazzi . . . . .	9,448 99	2.0924
8	Id. . . . .	Terzo . . . . .	6,244 60	1.7212
9	Id. . . . .	Visone . . . . .	10,898 17	2.2357
10	Avellino . . . . .	Montoro Superiore . . . . .	11,870 23	0.6103
11	Benevento . . . . .	Colle Sannita . . . . .	7,000 »	0.7509
12	Bergamo . . . . .	Blello . . . . .	948 32	1.748
13	Id. . . . .	Bonate Sopra . . . . .	11,126 61	1.115
14	Id. . . . .	Bondo Petello . . . . .	3,299 69	2.683
15	Id. . . . .	Bondione . . . . .	4,565 62	3.565
16	Id. . . . .	Bracca . . . . .	4,347 30	2.948
17	Id. . . . .	Calusco d'Adda . . . . .	8,619 14	0.930
18	Id. . . . .	Capriate d'Adda . . . . .	4,115 95	1.539
19	Id. . . . .	Caprino . . . . .	11,846 57	1.976
20	Id. . . . .	Cepino . . . . .	1,074 65	1.800
21	Id. . . . .	Cividate al Piano . . . . .	9,100 79	0.821
22	Id. . . . .	Clanezzo . . . . .	5,100 »	2.343
23	Id. . . . .	Colzate . . . . .	1,946 05	1.115
24	Id. . . . .	Communnuevo . . . . .	9,521 81	1.109
25	Id. . . . .	Costa Imagna . . . . .	2,331 72	3.124
26	Id. . . . .	Covo . . . . .	11,175 63	0.631
27	Id. . . . .	Fara Olivana . . . . .	5,277 35	1.153

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N I	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota
28	Bergamo . . . . .	Fornovo San Giovanni . . . . .	5,131 74	0.676
29	Id. . . . .	Casirate d'Adda . . . . .	5,659 97	0.598
30	Id. . . . .	Mazzoleni. . . . .	3,150 57	1.929
31	Id. . . . .	Misano Gera d'Adda . . . . .	6,941 03	0.842
32	Id. . . . .	Molini di Colognola . . . . .	2,177 99	1.696
33	Id. . . . .	Oltrepovo . . . . .	8,073 56	5.054
34	Id. . . . .	Onore . . . . .	3,464 35	2.219
35	Id. . . . .	Pianico . . . . .	2,532 05	1.628
36	Id. . . . .	Pontirolo Nuovo . . . . .	5,512 57	0.653
37	Id. . . . .	Redona . . . . .	7,415 86	0.979
38	Id. . . . .	Rigosa . . . . .	2,856 07	2.689
39	Id. . . . .	Rosciate . . . . .	4,952 52	0.795
40	Id. . . . .	Solto . . . . .	4,415 22	1.095
41	Id. . . . .	Sotto il Monte . . . . .	6,256 41	1.360
42	Id. . . . .	Torre dei Busi . . . . .	7,583 97	1.874
43	Id. . . . .	Valleve . . . . .	1,789 75	2.111
44	Bologna . . . . .	Molinella . . . . .	19,484 50	1.8657
45	Caltanissetta . . . . .	Butera . . . . .	29,165 44	0.5128
46	Id. . . . .	Mazzarino . . . . .	39,489 77	0.6058
47	Id. . . . .	Vallelunga . . . . .	40,503 28	1.7162
48	Catania . . . . .	Licodia Eubea . . . . .	10,716 78	0.3163
49	Id. . . . .	Paternò . . . . .	57,500 »	0.8020
50	Id. . . . .	San Michele di Ganzèria . . . . .	3,952 44	0.3712
51	Id. . . . .	Sperlinga . . . . .	10,900 »	0.9433
52	Chieti . . . . .	Frisa . . . . .	4,884 20	0.61
53	Como . . . . .	Biandronno . . . . .	4,976 58	1.5362
54	Id. . . . .	Bodio . . . . .	3,728 69	1.8089

## LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N I	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota
55	Como . . . . .	Brissago . . . . .	2,411 66	1.9634
56	Id. . . . .	Brusimpiano . . . . .	3,573 58	3.3820
57	Id. . . . .	Cadrezzate . . . . .	2,394 71	0.9461
58	Id. . . . .	Cagliano . . . . .	2,587 66	1.8988
59	Id. . . . .	Caravate . . . . .	5,693 59	1.7228
60	Id. . . . .	Caronno Corbellaro . . . . .	1,502 52	1.9516
61	Id. . . . .	Caronno Ghiringhello . . . . .	7,107 38	1.3801
62	Id. . . . .	Casciago . . . . .	4,931 16	1.8802
63	Id. . . . .	Caslino d'Erba . . . . .	4,505 03	1.2917
64	Id. . . . .	Cassago . . . . .	4,990 63	1.9523
65	Id. . . . .	Castiglione Olona . . . . .	7,096 83	1.6288
66	Id. . . . .	Cremeno . . . . .	2,180 92	0.961
67	Id. . . . .	Cellina . . . . .	1,952 22	1.8875
68	Id. . . . .	Cusino . . . . .	1,537 23	2.4266
69	Id. . . . .	Duno . . . . .	1,243 68	2.0706
70	Id. . . . .	Fenegrò . . . . .	7,767 01	1.20
71	Id. . . . .	Ferrera di Varese . . . . .	2,913 12	2.6869
72	Id. . . . .	Monvalle . . . . .	4,127 15	2.02
73	Id. . . . .	Galbiate . . . . .	9,125 55	1.4686
74	Id. . . . .	Garlate . . . . .	5,056 73	1.9915
75	Id. . . . .	Imberido . . . . .	3,559 58	1.5033
76	Id. . . . .	Lomaniga . . . . .	3,746 81	1.6845
77	Id. . . . .	Lozza . . . . .	4,389 07	2.8632
78	Id. . . . .	Minoprio . . . . .	2,680 81	1.4230
79	Id. . . . .	Merate . . . . .	12,000 »	1.0635
80	Id. . . . .	Oriano Brianza . . . . .	2,159 28	1.9696
81	Id. . . . .	Rancio Valcuvia . . . . .	4,608 »	2.0367

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N I	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota.
82	Como . . . . .	Olginate . . . . .	3,865 69	0.74
83	Id. . . . .	Rogeno . . . . .	6,198 28	1.9564
84	Id. . . . .	San Giovanni alla Castagna .	4,071 79	0.963
85	Id. . . . .	Sirtori. . . . .	5,632 05	1.6955
86	Id. . . . .	Torba . . . . .	1,395 83	1.2406
87	Id. . . . .	Varano . . . . .	2,540 26	1.1556
88	Id. . . . .	Viganò . . . . .	2,683 55	1.5437
89	Cosenza . . . . .	Caloveto . . . . .	8,692 82	0.858
90	Id. . . . .	Cariati . . . . .	4,383 87	0.3429
91	Id. . . . .	Cleto . . . . .	7,789 97	0.8735
92	Id. . . . .	Corigliano Calabro . . . . .	34,408 30	0.3623
93	Id. . . . .	Fagnano Castello . . . . .	13,005 29	1.5409
94	Id. . . . .	Grisolia . . . . .	13,188 »	0.9517
95	Id. . . . .	Lattarico . . . . .	13,266 71	1.7515
96	Id. . . . .	Longobardi . . . . .	8,586 64	1.3366
97	Id. . . . .	Rogiano Gravina . . . . .	19,507 09	1.4683
98	Cuneo . . . . .	Beinette . . . . .	9,841 06	0.6925
99	Id. . . . .	Castellino . . . . .	4,101 15	1.2711
100	Id. . . . .	Magliano d'Alba . . . . .	10,899 22	0.9219
101	Id. . . . .	Morozzo . . . . .	8,688 54	0.7443
102	Id. . . . .	Montaldo Mondovì . . . . .	7,452 65	0.9090
103	Id. . . . .	Murazzano . . . . .	17,105 85	1.7669
104	Id. . . . .	Sale Larighe . . . . .	6,843 10	1.2587
105	Id. . . . .	Sanfrè . . . . .	15,365 54	1.0982
106	Id. . . . .	Valgrana . . . . .	9,161 39	1.3336
107	Firenze . . . . .	Marliana . . . . .	15,985 41	2.2945
108	Foggia . . . . .	Peschici . . . . .	22,771 29	2.2531

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Num. d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota
109	Firenze . . . . .	Poggimperiale . . . . .	19,677 82	1.4987
110	Id. . . . .	Sant'Agata di Puglia . . . . .	25,529 74	0.9316
111	Id. . . . .	San Marco in Lamis . . . . .	46,551 24	0.7241
112	Id. . . . .	San Paolo Civitate . . . . .	24,064 52	0.7613
113	Id. . . . .	Trinitapoli . . . . .	58,932 29	0.7136
114	Genova . . . . .	Alassio . . . . .	13,999 41	0.9141
115	Id. . . . .	Amelia . . . . .	9,174 70	1.1672
116	Id. . . . .	Campomorone . . . . .	20,576 52	1.3412
117	Id. . . . .	Montebruno . . . . .	1,941 86	3.2142
118	Id. . . . .	Nè . . . . .	7,078 05	0.7696
119	Id. . . . .	Pietraligure . . . . .	9,566 28	1.0820
120	Id. . . . .	Portofino . . . . .	6,084 58	1.6776
121	Id. . . . .	San Colombano Cestinoli . . . . .	8,702 06	0.9143
122	Id. . . . .	San Ruffino . . . . .	6,182 86	1.2745
123	Id. . . . .	Spotorno . . . . .	3,400 »	0.9074
124	Id. . . . .	Tovo di San Giacomo . . . . .	6,339 96	4.1128
125	Girgenti . . . . .	Casteltermini . . . . .	34,369 10	1.282
126	Grosseto . . . . .	Cinigiano . . . . .	52,422 68	2.3865
127	Lecce . . . . .	Monteparano . . . . .	3,786 72	0.730
128	Id. . . . .	Nociglia . . . . .	15,352 25	0.8880
129	Macerata . . . . .	Montefano . . . . .	20,290 41	1.0361
130	Mantova . . . . .	Sermide . . . . .	86,176 54	1.5660
131	Massa-Carrara . . . . .	Minucciano . . . . .	10,698 03	0.7434
132	Messina . . . . .	Castroreale . . . . .	28,709 28	0.9166
133	Id. . . . .	Francavilla Sicilia . . . . .	24,512 95	1.1968
134	Id. . . . .	Graniti . . . . .	7,778 »	1.7709
135	Id. . . . .	Lettojanni Gallidoro . . . . .	3,748 09	1.7965

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N I	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota
136	Messina . . . . .	Roccella Valdemone . . . . .	11,658 49	1.2462
137	Id. . . . .	San Marco d'Alunzio . . . . .	6,716 63	0.8899
138	Milano . . . . .	Agrate (frazione) . . . . .	15,387 68	1.3929
139	Id. . . . .	Omate (frazione) . . . . .	4,294 99	1.1574
140	Id. . . . .	Arconate d'Airago . . . . .	12,263 77	1.1535
141	Id. . . . .	Arluno . . . . .	16,589 14	1.2668
142	Id. . . . .	Arsago (frazione) . . . . .	9,108 14	1.5311
143	Id. . . . .	Casorate (frazione) . . . . .	6,805 73	1.6171
144	Id. . . . .	Bellusco . . . . .	11,750 »	1.7433
145	Id. . . . .	Bernareggio . . . . .	15,938 64	1.8955
146	Id. . . . .	Bovisio . . . . .	4,853 09	1.5725
147	Id. . . . .	Briosco . . . . .	7,273 28	1.5474
148	Id. . . . .	Busto Garolfo (frazione) . . . . .	13,477 03	1.0894
149	Id. . . . .	Villa Cortese (frazione) . . . . .	5,014 25	1.3978
150	Id. . . . .	Camparada . . . . .	3,076 62	1.9337
151	Id. . . . .	Cardana al Campo . . . . .	12,923 23	1.7728
152	Id. . . . .	Cerro Maggiore . . . . .	14,901 27	1.1817
153	Id. . . . .	Cesano Maderno . . . . .	16,992 63	1.5022
154	Id. . . . .	Cologno Monzese . . . . .	11,730 12	0.9199
155	Id. . . . .	Cinisello . . . . .	9,956 30	0.8464
156	Id. . . . .	Corbetta . . . . .	19,674 26	0.8719
157	Id. . . . .	Fagnano Olona . . . . .	17,967 84	1.3918
158	Id. . . . .	Gerenzano . . . . .	12,000 »	0.8912
159	Id. . . . .	Golasecca . . . . .	8,876 23	2.0653
160	Id. . . . .	Gessate . . . . .	14,784 97	1.2913
161	Id. . . . .	Graffignana . . . . .	15,254 »	0.8629
162	Id. . . . .	Lentate (frazione) . . . . .	21,175 12	1.8926

## LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N I	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota
163	Milano . . . . .	Birago (frazione) . . . . .	4,009 98	1.8828
164	Id. . . . .	Lucernate . . . . .	3,483 81	1.1948
165	Id. . . . .	Magenta . . . . .	26,231 55	0.8654
166	Id. . . . .	Marnate . . . . .	5,088 33	1.0861
167	Id. . . . .	Mezzago . . . . .	7,085 »	1.8536
168	Id. . . . .	Musocco . . . . .	11,824 56	0.9019
169	Id. . . . .	Oggiono . . . . .	4,925 78	1.9043
170	Id. . . . .	Olgiate Olona . . . . .	12,758 11	1.3805
171	Id. . . . .	Orago . . . . .	6,342 56	1.5161
172	Id. . . . .	Oreno . . . . .	8,725 80	0.8792
173	Id. . . . .	Ornago . . . . .	7,441 05	1.2197
174	Id. . . . .	San Giorgio su Legnano . . . . .	5,340 73	1.2992
175	Id. . . . .	San Stefano Ticino . . . . .	6,200 »	1.1318
176	Id. . . . .	San Vittore Olona . . . . .	5,418 43	1.0668
177	Id. . . . .	Sesto Calende . . . . .	14,595 17	1.0188
178	Id. . . . .	Somma Lombarda . . . . .	24,630 45	1.3181
179	Id. . . . .	Semirago (frazione) . . . . .	8,603 19	1.1756
180	Id. . . . .	Caidate (frazione) . . . . .	2,905 26	0.9441
181	Id. . . . .	Trezzano Rosa . . . . .	5,593 36	1.4859
182	Id. . . . .	Veduggio . . . . .	7,440 35	1.9293
183	Id. . . . .	Velate Milanese . . . . .	15,250 »	1.322
184	Id. . . . .	Vergiate (frazione) . . . . .	7,242 10	1.6253
185	Id. . . . .	Corgieno (frazione) . . . . .	3,957 47	0.0331
186	Id. . . . .	Cuirone (frazione) . . . . .	4,258 50	1.8912
187	Id. . . . .	Sesona (frazione) . . . . .	2,882 51	2,3356
188	Id. . . . .	Vittuone . . . . .	9,290 16	1.1678
189	Novara . . . . .	Alice Castello . . . . .	5,949 69	0.5776

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Num. d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota
190	Novara. . . . .	Andorno Cacciorna . . . . .	7,726 »	1.0814
191	Id. . . . .	Bogogno . . . . .	7,004 18	1.4809
192	Id. . . . .	Castelletto Villa . . . . .	3,826 96	1.6206
193	Id. . . . .	Locarno . . . . .	3,816 83	6.8623
194	Id. . . . .	Parone . . . . .	1,247 35	2.2431
195	Id. . . . .	Pisano . . . . .	3,045 32	1.5117
196	Id. . . . .	Santino . . . . .	1,575 »	1.9115
197	Id. . . . .	Tollegno . . . . .	3,879 30	1.3772
198	Id. . . . .	Vocca . . . . .	909 01	1.1333
199	Padova . . . . .	Boara Pisani . . . . .	22,830 66	1.79
200	Id. . . . .	Carmignano di Brenta . . . . .	8,226 89	0.81
201	Id. . . . .	Este . . . . .	101,301 94	1.73
202	Parma . . . . .	Fornovo di Taro . . . . .	22,610 »	1.7872
203	Id. . . . .	Neviano degli Arduini . . . . .	29,478 »	1.6835
204	Id. . . . .	Tizzano Val Parma . . . . .	20,369 »	1.7808
205	Id. . . . .	Valmozzola . . . . .	12,261 »	2.4679
206	Pavia . . . . .	Cerignale . . . . .	3,489 59	2.0183
207	Id. . . . .	Scaldasole . . . . .	10,051 56	0.7194
208	Id. . . . .	Zerba . . . . .	3,137 18	2.2723
209	Perugia . . . . .	Assisi . . . . .	69,037 36	0.7888
210	Id. . . . .	Castel di Tora . . . . .	6,835 76	1.5086
211	Porto Maurizio . . . . .	Cipressa . . . . .	5,404 69	3.860
212	Id. . . . .	Pompeiana . . . . .	3,115 10	2.242
213	Reggio Calabria . . . . .	Gerace . . . . .	26,950 37	1.38
214	Roma . . . . .	Alatri . . . . .	36,085 09	0.7981
215	Id. . . . .	Albano Laziale . . . . .	76,502 25	1.5455
216	Id. . . . .	Arnara . . . . .	4,072 18	0.9616

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N I	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota
217	Roma . . . . .	Bellegra . . . . .	6,450 98	1.3097
218	Id. . . . .	Bomarzo . . . . .	12,302 21	1.0737
219	Id. . . . .	Castelnuovo di Porto. . . . .	10,541 37	0.8683
220	Id. . . . .	Fumone . . . . .	3,326 48	0.9403
221	Id. . . . .	Gerano . . . . .	6,863 98	1.6690
222	Id. . . . .	Grotte Santo Stefano. . . . .	6,760 80	2.1097
223	Id. . . . .	Montelanico . . . . .	6,486 79	1.0697
224	Id. . . . .	Montelibretti . . . . .	14,858 19	0.9211
225	Id. . . . .	Monterotondo . . . . .	33,100 54	1.0694
226	Id. . . . .	Montorio Romano. . . . .	7,185 65	2.5778
227	Id. . . . .	Morolo. . . . .	10,292 54	1.5477
228	Id. . . . .	Roccalvecce . . . . .	6,730 44	1.0843
229	Id. . . . .	Rocca Santo Stefano . . . . .	3,890 97	2.0015
230	Id. . . . .	Scrofano . . . . .	7,113 04	0.8096
231	Id. . . . .	Trivigliano . . . . .	3,805 29	1.0616
232	Id. . . . .	Trevignano Romano . . . . .	6,430 17	0.9545
233	Rovigo. . . . .	Contarina . . . . .	35,005 62	1.8793
234	Salerno . . . . .	Altavilla Silentina. . . . .	11,414 03	0.4363
235	Id. . . . .	Castelnuovo di Conza . . . . .	4,623 66	1.0422
236	Id. . . . .	Gioi . . . . .	5,343 15	1.0967
237	Id. . . . .	Orria . . . . .	6,172 60	1.6825
238	Id. . . . .	Perdifumo . . . . .	7,719 40	0.7956
239	Id. . . . .	San Mango Piemonte . . . . .	2,671 17	0.5623
240	Sassari. . . . .	Gavoi . . . . .	3,077 16	0.9472
241	Sondrio. . . . .	Gordona . . . . .	6,629 55	4.5098
242	Id. . . . .	Sernio . . . . .	4,282 73	3.0879
243	Id. . . . .	Teglio . . . . .	36,919 52	3.3192

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N I	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota
244	Teramo . . . . .	Colonnella . . . . .	7,272 64	0.533
245	Id. . . . .	Nereto . . . . .	5,166 58	0.709
246	Id. . . . .	Picciano . . . . .	4,083 33	0.992
247	Torino . . . . .	Allein . . . . .	1,786 68	1.963
248	Id. . . . .	Bard . . . . .	1,284 69	1.847
249	Id. . . . .	Borgiallo . . . . .	4,149 63	1.708
250	Id. . . . .	Buttigliera . . . . .	4,278 51	0.994
251	Id. . . . .	Casalborgone . . . . .	10,746 14	0.826
252	Id. . . . .	Ceres . . . . .	5,857 18	1.412
253	Id. . . . .	Cintano . . . . .	1,514 05	1.353
254	Id. . . . .	Front . . . . .	2,881 78	0.863
255	Id. . . . .	Lanzo . . . . .	8,810 76	1.250
256	Id. . . . .	Lilliane . . . . .	2,761 60	3.223
257	Id. . . . .	Masino . . . . .	3,971 37	5.535
258	Id. . . . .	Montaldo Torinese . . . . .	6,010 84	1.540
259	Id. . . . .	Montjovet . . . . .	6,077 30	2.563
260	Id. . . . .	Pollein . . . . .	5,549 35	3.657
261	Id. . . . .	Roccapiatta . . . . .	1,613 98	3.617
262	Id. . . . .	Rueglio . . . . .	3,504 55	1.474
263	Id. . . . .	San Ponso Canavese . . . . .	3,567 33	2.426
264	Id. . . . .	Valchiusella . . . . .	2,401 94	4.096
265	Id. . . . .	Verrua Savoia . . . . .	17,081 94	1.219
266	Id. . . . .	Vico Canavese . . . . .	2,500 »	1.194
267	Id. . . . .	Villarbasse . . . . .	5,668 33	1.093
268	Id. . . . .	Villa Castelnuovo . . . . .	1,737 10	1.307
269	Id. . . . .	Vistrorio . . . . .	6,437 40	4.032
270	Trapani . . . . .	Salaparuta . . . . .	20,762 13	1.1949

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N I	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota
271	Udine . . . . .	Castelnuovo del Friuli . . . . .	11,854 85	3.09
272	Id. . . . .	Clanzetto . . . . .	15,718 99	4.4771
273	Id. . . . .	Enemonzo (frazione) . . . . .	3,747 15	3.1394
274	Id. . . . .	Fresis (frazione) . . . . .	730 90	2.9106
275	Id. . . . .	Majaso (frazione) . . . . .	132 17	0.5245
276	Id. . . . .	Quinis (frazione) . . . . .	1,338 78	2.4356
277	Id. . . . .	Gonards . . . . .	13,504 53	1.00
278	Id. . . . .	Manzano . . . . .	11,589 47	0.90
279	Id. . . . .	Morsano al Tagliamento . . . . .	15,767 58	1.8183
280	Id. . . . .	Prepetto (frazione) . . . . .	4,831 34	1.76
281	Id. . . . .	Castel del Monte (frazione) . . . . .	4,866 33	2.35
282	Id. . . . .	Diliquidis (fraz. di Socchieve) . . . . .	338 83	0.70
283	Id. . . . .	Viaso (frazione di Socchieve) . . . . .	296 60	1.25
284	Id. . . . .	Travesio . . . . .	6,580 33	2.0153
285	Id. . . . .	San Vito al Tagliamento . . . . .	38,259 42	1.22
286	Venezia . . . . .	Concordia Sagittaria . . . . .	15,277 53	1.4773
287	Verona . . . . .	Villabartolomea . . . . .	29,890 16	1.7612
288	Vicenza . . . . .	Arzignano . . . . .	66,880 22	1.380
289	Id. . . . .	Thiene . . . . .	22,403 80	0.62

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io prendo occasione da questo progetto presentato dal signor ministro dell'interno per rivolgere una preghiera a quello dei lavori pubblici.

Con questo progetto ci si propone di autorizzare i comuni di Alluvione Cambiò, Basa-

luzzo ed altri ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86.

Il comune di Alluvione Cambiò è situato alla sponda destra del Po in provincia di Alessandria.

Ma rimpetto, e proprio di fronte, alla sponda sinistra del fiume havvi un altro Cambiò, in provincia di Pavia, un Cambiò, che da 40 anni

è fatto bersaglio delle acque e del Po e del Tanaro che ha colà la sua foce.

L'impeto delle acque in quella località è sì violento, che tutti quanti i ripari che secondo le proprie forze e comune e privati andavano man mano opponendo, furono schiantati e tornarono vani.

Il territorio veniva ogni anno corroso ed inghiottito dalle acque, di maniera che non potendosi più reggere il comune si rivolse ai comuni vicini, perchè gli porgessero pietosa la mano, coll'aggregarselo loro, ma niuno voleva assumerne l'eredità.

Finalmente lo accolse il comune di Gambarana, e Cambiò perdette la sua autonomia e cessò di essere comune.

Le corrosioni però continuarono e crebbero sempre ed investirono anche il fabbricato. Metà delle case più non esiste.

Il cimitero, la casa parrocchiale, la chiesa non distano dal fiume che una cinquantina di metri.

Poche piene ancora e basteranno a non lasciarne più reliquia alcuna.

Alcuni giorni sono io ho visitato quella località e ne sono rimasto sgomento. Impossibile descrivere al vero la miseria, la desolazione, la costernazione di quegli abitanti, tutti quanti piccoli proprietari, che vedono scomparire il loro campicello, la loro casetta e si trovano trabalzati nella più squallida miseria, chè il comune di Gambarana è per sè impotente ad arrestare la rovina e lo sterminio.

Devo ad onore del vero, dichiarare che il ministro dei lavori pubblici mise a disposizione del comune di Gambarana L. 20 mila per la difesa di Cambiò, ma alla condizione, che la provincia concorresse pure per altrettanta somma, ma il Consiglio provinciale di Pavia vi si ricusò perchè ritenne insufficiente la somma di L. 40 mila a ripari necessari ed efficaci.

Il territorio di Cambiò è uno dei più feraci della Lomellina ed il Governo ha più che altri l'obbligo di approntare i mezzi ad impedire che venga convertito in uno sterlissimo ghiaiato.

Io quindi rivolgo al signor ministro dei lavori pubblici la più calorosa preghiera perchè voglia inviare in quella località un ispettore per riconoscere lo stato delle cose, e provvedere in quel modo che la necessità e la urgenza sieno per richiedere.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Certamente è disgraziata la condizione di questa località di Cambiò, lungo il Po.

Da qualche tempo il Ministero dei lavori pubblici si occupò dei bisogni straordinari verificatisi in quel luogo a causa di corrosioni ed alluvioni; e sebbene il Po in quel punto non sia iscritto nelle opere idrauliche nè di prima nè di seconda categoria, e le opere di difesa dipendano dalla iniziativa degli enti locali interessati, pur tuttavia, dietro visita sul luogo, si studiarono i lavori occorrenti, e fu stabilito di concorrere nella spesa relativa per una somma, che rappresenta il 50 per cento dell'importo.

Gli altri enti interessati, comuni e provincia, non ne vollero saper nulla; anzi proposero che la somma che il Governo aveva deliberato dare per i lavori di riparo fosse distribuita fra i proprietari maggiormente danneggiati. Ciò era all'infuori della legge che regola le opere idrauliche; ed il Ministero dei lavori pubblici avrebbe mancato al suo dovere consentendo in un'opera di beneficenza, mentre esso è chiamato solamente ad eseguire opere per la difesa idraulica dei territori e delle proprietà, in ragione dell'interesse dello Stato.

Se comuni e provincia concorreranno, il Governo, andando agli ultimi limiti di ciò che gli è consentito dalla legge, potrà concorrere anche esso nella spesa dei lavori; ma la pretesa che dei lavori i quali non competono allo Stato siano invece tutti fatti e interamente a spese sue, è tale pretesa che, malgrado ogni buon volere del Governo, non può essere soddisfatta.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. È perfettamente vero quanto ha affermato il signor ministro dei lavori pubblici, cioè che il territorio di Cambiò non trovasi compreso nè nella prima, nè nella seconda categoria delle opere pubbliche, di cui nella legge del 1862.

È anche vero che il Consiglio provinciale di Pavia anzichè concorrere per la somma di 20 mila lire, come aveva proposto il ministro, mettendo a disposizione della provincia altrettanta somma per i ripari al territorio di Cambiò, abbia fatto voti perchè le 20 mila lire si

distribuissero alle famiglie più povere, che si trovano gettate sullastrico, come già ebbi ad osservare.

Il signor ministro mi permetta però gli osservi, che se egli, e con ragione, non ha potuto accogliere il voto del Consiglio provinciale, quel voto, od istanza, fu emesso, non per altro, se non nella piena persuasione che le 40 mila lire erano ben lungi dal bastare al grande bisogno e sarebbero state inutilmente spese.

Consentami anche gli dica, che il non essere il territorio di Cambiò compreso nè nella prima nè nella seconda categoria delle opere pubblica, ciò non esime il Governo dall'obbligo di prestarsi con que' mezzi che sono in poter suo, perchè il territorio produttivo del paese sia conservato, trattandosi dell'economia nazionale.

È sotto questo aspetto anche, che mi sono permesso di rivolgere queste poche parole all'onor. ministro dei lavori pubblici, ed ho tutta la fiducia, che per il suo interessamento a sollevare, per quanto da lui dipende, dagli infortuni le popolazioni, e per le buone disposizioni per Cambiò già da lui manifestate, vorrà provvedere, delegando qualcuno de' suoi distinti ispettori, ad ispezionare la località, e quindi avviare que' mezzi che reputerà più opportuni e adatti ad arrestare in tempo la completa rovina e scomparsa di quell'infelice borgata.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Senza nessun dubbio bisogna provvedere a difendere tutti i territori i quali sono in contiguità di corsi d'acqua, per impedire che siano danneggiati dalle alluvioni e dalle corrosioni; ma la legge del 1865, classifica i corsi d'acqua e le opere da farvisi con dati criteri; e determina chi debba provvedere alle spese di difesa e di riparo, e in qual misura debbano concorrervi il comune, lo Stato, la provincia, il consorzio degli interessati.

Il Governo la norma della sua condotta la trova nella legge del 1865; e mi piace che l'onor. Cavallini abbia riconosciuto che il Governo in questo caso è stato abbastanza sollecito. Ed invero senza che ne avesse obbligo per la legge, ha mandato sul luogo a fare gli studi necessari per riconoscere quali erano i

lavori occorrenti, ha anticipato alcune spese, ed ha fatto un'offerta, che è proprio il massimo di quello che poteva dare.

Ma la provincia di Pavia, se lo credeva difettoso, poteva al progetto del Governo contropporne un altro che dimostrasse, che quello governativo era erroneo e che occorreva una spesa maggiore. Lo avrei preso in considerazione, perchè sono a pura perdita i lavori idraulici, che non presentano abbastanza forza di resistenza alle acque.

Invece ha preso una deliberazione che per quanto ispirata ad un sentimento umanitario, come lo stesso onor. Cavallini riconosce, non era accettabile, perchè fuori della legge.

Ma poichè l'onor. Cavallini, sollecito degli interessi di quelle popolazioni, si limita a raccomandare al Governo di fare nuove verifiche e nuovi studi, per vedere quale sia la spesa e quali siano i lavori necessari a Cambiò per difendere quella località dalle acque del Po, dichiaro di accettare la sua raccomandazione, e di esser disposto a dare le disposizioni in conformità della raccomandazione stessa.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io non posso che prendere atto delle dichiarazioni del signor ministro dei lavori pubblici, e rendergliene le più sentite grazie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

**Discussione del progetto di legge: « Dichiarare monumento nazionale la tomba di G. Garibaldi a Caprera » (N. 123).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del reca la discussione del progetto di legge: « Dichiarare monumento nazionale la tomba di G. Garibaldi a Caprera ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 123).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

## Art. 1.

La tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera è dichiarata monumento nazionale.

Chi approva l'articolo primo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 2.

Il Ministero della marina è incaricato di provvedere alla custodia ed alla conservazione della tomba predetta mediante una guardia di veterani del corpo reale equipaggi.

(Approvato).

## Art. 3.

I ministri dell'interno e della marina sono incaricati dell'esecuzione di quanto è prescritto negli articoli precedenti.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Credo di essere interprete anche del sentimento del Senato nel raccomandare, come si è pure fatto nell'altro ramo del Parlamento, al Governo e segnatamente al signor ministro della marina di tener conto nell'isola di Caprera delle coltivazioni in boschi, pascoli e vigneti ora esistenti, dirette già dallo stesso generale Garibaldi, e disporre in modo che queste siano conservate sia per l'utilità stessa finanziaria ed igienica, sia anche per un ricordo storico della vita agricola passata per non pochi anni in quell'isola dal generale Garibaldi.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La stessa domanda mossa dal senatore Serafini, fu fatta alla Camera dei deputati onde si conservi integra l'isola di Caprera. Promisi allora all'altro ramo del Parlamento che il Governo terrebbe sacra qualunque memoria

dell'isola del grande eroe; fo la stessa promessa al Senato anche in nome del mio collega il ministro della marina.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Ringrazio il Governo di questa promessa, che è conforme al modo di sentire dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

**Approvazione del progetto di legge: « Convenzione colla Navigazione generale italiana per un servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Alessandria d'Egitto e Suez toccando Porto Said, in allacciamento delle linee fra Genova ed Alessandria e fra Suez ed Aden » (N. 126).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convenzione della Navigazione generale italiana per un servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Alessandria d'Egitto e Suez toccando Porto Said, in allacciamento delle linee fra Genova ed Alessandria e fra Suez ed Aden ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge.

(V. stampato N. 126).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà ora alla discussione degli articoli.

Li rileggo.

## Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 20 giugno 1890 dallo Stato e per esso dai ministri delle poste e dei telegrafi, di agricoltura, industria e commercio e del Tesoro, con la Società della Navigazione generale italiana, rappresentata dal commendatore Giovanni Laganà, in virtù di regolare mandato del Consiglio di amministrazione della Società stessa, per un

servizio quindicinale fra Alessandria d'Egitto e Suez, con scalo a Porto Said.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'adempimento delle condizioni di detta convenzione il Governo del Re è autorizzato ad eseguire le sottoindicate trasposizioni di somme dallo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1890-91, a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e della guerra per l'esercizio medesimo.

Trasposizioni di somme		Ammontare
Capitoli del bilancio di previsione 1890-91		
Num.	Denominazione	
<b>Ministero della marina.</b>		
14	Navi in armamento, in riserva (1ª e 2ª categoria) ed in allestimento .	— 170,017
47	Spese di marina relative alla colonia di Massaua . . . . .	— 1,099,983
		— 1,270,000
<b>Ministero delle poste e dei telegrafi.</b>		
20	Servizio postale e commerciale marittimo . . . . .	+ 730,000
<b>Ministero della guerra.</b>		
39	Spesa pei distaccamenti d'Africa .	+ 540,000

NB. Per la convenzione, vedi stampato della Camera dei deputati, n. 172-A.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà nella seduta di domani votato a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Creazione di un Istituto di credito fondiario » (N. 122).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Creazione di un Istituto di credito fondiario ».

Prima di dar lettura di questo progetto di legge debbo informare il Senato che nel giorno 10 del corrente luglio il signor senatore Majorana-Calatabiano, relatore dell'Ufficio centrale che ha riferito su questo disegno di legge, scriveva quanto segue alla Presidenza:

« Onorevole signor presidente,

« Appena esaurito il mio lavoro della relazione nella legge del credito fondiario, mi pervenne, inatteso e dolorosissimo, il triste annunzio della prematura perdita dell'amatissimo mio fratello Agostino.

« Io non potrò intervenire alle prossime sedute del Senato. Mi conforta bensì il pensiero che nell'imminente discussione di quella legge, con maggior competenza di me, l'Ufficio centrale potrà esservi rappresentato da qualsiasi dei suoi illustri componenti.

« Con piena osservanza

« Devotissimo

« S. MAJORANA-CALATABIANO ».

PRESIDENTE. Ora io chiedo al signor presidente dell'Ufficio centrale se e quale dei suoi membri intenda sostenere la discussione di questo progetto di legge invece dell'onorevole relatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MARTINELLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ha incaricato l'onorevole collega Briöchi di sostenere la discussione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Allora sta bene.

Come il Senato sa, vi sono due progetti: uno, che è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, ed è appunto quello presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio al Senato, e vi è un altro progetto che è stato modificato dall'Ufficio centrale.

Ora chiedo al ministro proponente se egli accetta che la discussione si svolga sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale, o piuttosto su quello che è stato votato dalla Camera dei deputati.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi rincresce sommamente del motivo per il quale l'onor. Majorana-Calatabiano, relatore di questo progetto di legge, non si trova oggi al Senato; ma, malgrado la stima ed il rispetto che ho per lui e per il suo lavoro,

debbo pregare il Senato di consentire che la discussione si apra sul progetto di legge presentato dal Ministero quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento.

È facile intendere che le divergenze esistenti tra il progetto ministeriale e quello presentato dall'onor. Majorana-Calatabiano, sono tali da giustificare la preferenza che io do al progetto presentato dal Ministero.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brioschi.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro che non ho nessuna difficoltà che s'intraprenda la discussione sul progetto di legge ministeriale. Le modificazioni che il nostro collega l'onor. Majorana-Calatabiano, d'accordo coi membri della Commissione, ha creduto di apportare al progetto di legge, si possono distinguere in tre classi.

Vi è una prima modificazione, che è quella che riguarda gli articoli 1 e 2, la quale non è veramente una modificazione del progetto di legge quale era, ma un semplice spostamento di articoli, perchè si credette, per maggiore chiarezza, di togliere il secondo comma all'articolo secondo e di aggiungerlo all'articolo primo.

Era una questione di non molta importanza. Siccome l'art. 1 termina con le parole: « regolarmente costituito sotto la forma di società anonima nazionale secondo le prescrizioni del vigente Codice di commercio », pareva al nostro collega, e io credo che egli avesse ragione, che nascesse il dubbio se veramente il Codice di commercio dovesse regolare anche tutte le altre disposizioni della legge, ciò che effettivamente non è. Siccome, del resto, questo secondo comma esiste anche nel progetto ministeriale, io per parte mia non faccio difficoltà a che si lascino gli articoli come sono nel progetto del ministero.

Le modificazioni proposte agli art. 6, 7, 8 e 9 avevano lo scopo di rendere, secondo il concetto dell'onorevole relatore, più chiara la dizione delle stesse disposizioni del progetto ministeriale.

Non vi erano modificazioni sostanziali salvo che in un punto solo, ed è quello che riguarda l'art. 8 nel quale, sulle osservazioni che una

Società può fare, dovrebbero togliersi quelle comprese nelle lettere *c* e *d*.

Nell'Ufficio centrale c'è stata una discussione abbastanza lunga su queste questioni. Laonde, prima che io o altri colleghi dell'Ufficio centrale prendiamo la parola, desidererei quelle spiegazioni che il signor ministro vorrà dare in proposito, perchè questi due commi *c* e *d* non erano nell'originale progetto ministeriale ma furono introdotti più tardi dalla Camera dei deputati e quindi vi potrà, riguardo ai medesimi, essere qualche ragione che a noi non sia apparsa.

Finalmente tutto il resto è lasciato tale e quale ad eccezione dell'art. 30. Su la modificazione portata a questo articolo, l'Ufficio centrale desidera prima conoscere le osservazioni che il Ministro crederà di fare perchè si ritorni al testo ministeriale.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il ministro propone e l'Ufficio centrale consente che la discussione si apra sul progetto ministeriale quale è stato votato dall'altro ramo del Parlamento. Per conseguenza si darà lettura di questo progetto di legge.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Proporrèi che si omettesse la prima lettura, trattandosi di un progetto abbastanza lungo.

PRESIDENTE. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Allora dichiaro aperta la discussione generale, dando per testo di discussione il progetto di legge quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Udite le dichiarazioni fatte dall'onorevole Brioschi, mi pare che la discussione generale non sia necessaria, e spero che discutendosi gli articoli potremo cadere in perfetto accordo, Ministero ed Ufficio centrale.

E cominciando dal primo articolo, lo stesso senatore Brioschi ha dichiarato che le osservazioni fatte dall'onor. Majorana-Calatabiano

riguardavano piuttosto una questione di forma che di sostanza.

Infatti leggendo i due primi articoli del progetto ministeriale ed il primo del progetto dell'onor. Majorana, si vede che tutto ciò che è contenuto nel testo da questo proposto, è anche contenuto nei due articoli del Ministero; e la divisione di questi concetti in due articoli non può recare il minimo inconveniente.

"Perciò ci troviamo d'accordo coll'onorevole Brioschi, che essendo una questione di forma, si possono votare dal Senato i due primi articoli come sono stati proposti dal ministro.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Dirò pochissime parole, ma sarei stato lieto sentire anche l'opinione di coloro che meglio di me hanno studiato la questione.

A me sembra che non sia il caso d'impegnarsi ad adottare quelle poche modificazioni che l'Ufficio centrale ha intenzione di mantenere, poichè io considero l'operazione che è proposta dal Governo importantissima ed utile al paese, e m'immagino che un'operazione di questo genere i ministri non possono averla presentata senza essersi antecedentemente assicurati del concorso di capitalisti che vi concorrino.

M'immagino anche che questi assuntori probabilmente hanno concordato più o meno le disposizioni sottoposte al nostro esame per cui mi pare che questo sia un caso analogo a quello nel quale i ministri presentano una convenzione, sulla quale ai corpi deliberanti non resta che la scelta di approvarla o respingerla.

Io dunque credo che le modificazioni non avrebbero un effetto nè utile, nè efficace al buon andamento della cosa. E mi parrebbe che il Senato dovesse secondare il desiderio dell'onorevole ministro di discutere addirittura, e secondo me anche approvare puramente e semplicemente il progetto. Se nella lettura degli articoli ci sarà qualche cosa da dire e qualche spiegazione da chiedere, allora riprenderò la parola.

GIOLITTI, ministro del Tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, ministro del Tesoro. Il senatore Cambray-Digny ha fatto una domanda molto importante al Governo; ha chiesto cioè se prima

di venire innanzi con questo disegno di legge ci siamo assicurati che la legge avrà esecuzione.

Il ministro è stato per molto tempo in dubbio quale delle due vie dovesse seguire; se fare cioè una vera e propria convenzione e portarla innanzi al Parlamento; oppure fare una legge della cui esecuzione fosse sicuro, ma senza stipulare alcuna convenzione; e ha preferito attenersi a questa seconda forma perchè lasciava maggiore libertà d'azione nello studio dei possibili emendamenti e miglioramenti nell'ordinamento del Credito fondiario.

E difatti se il Senato confronta il testo quale è uscito dalla discussione dell'altro ramo del Parlamento, col testo primitivo, troverà che molti perfezionamenti sono stati introdotti.

È naturale però che, quando venivano fatte proposte di emendamenti, il Ministero prima di accettarle esaminava se gli emendamenti fossero di tal natura da non rendere poi difficile l'applicazione della legge.

Una convenzione adunque non è stata fatta perchè altrimenti sarebbe stata presentata al Parlamento; ma il Governo ha la sicurezza che quando la legge sia approvata, essa troverà esecuzione.

Quanto al motivo principale che indusse il Governo alla proposta della presente legge dirò brevi parole.

Nel 1885 si è riconosciuto che gli Istituti di credito fondiario esistenti non bastavano a soddisfare i bisogni sia della proprietà rurale, sia della proprietà urbana; e si introdussero due modificazioni sostanziali all'ordinamento del nostro credito fondiario; si permise cioè agli Istituti antichi di operare in tutto il territorio del Regno; si permise al Governo di concedere l'esercizio del credito fondiario a chiunque ne facesse domanda, purchè avesse 10 milioni di capitale da dare in garanzia.

Questa seconda disposizione non diede luogo che a due domande: una della Banca Nazionale e una della Banca Tiberina.

Non occorre dire che la concessione fatta alla Banca Tiberina rimase lettera morta per le vicende che l'Istituto ebbe a soffrire; la Banca Nazionale domandò ed ottenne di impiegare 30 milioni di capitale a garanzia e quindi di poter emettere 300 milioni di cartelle; ma la Banca Nazionale ora è giunta quasi all'estremo

limite delle sue operazioni; per conseguenza, se altri Istituti non sorgono, noi ci troviamo nuovamente coi soli Istituti che esistevano nel 1885.

Quanto alla facoltà data a questi Istituti di operare in tutto il Regno, essa ha prodotto effetti tenuissimi; tranne le operazioni che vennero fatte in Roma dal Banco di Napoli, dalla Cassa di risparmio di Lombardia e in proporzioni minori dall'Opera pia di San Paolo, in tutto il resto del Regno gli Istituti, fuori della loro zona, non fecero in cinque anni che 216 operazioni; la qual cosa dimostra che l'indole di questi Istituti ripugna all'azione fuori della regione nella quale ebbero origine.

Per conseguenza, se restassimo nelle condizioni attuali, noi ci troveremo di nuovo in quelle angustie nelle quali il credito fondiario si trovava nel 1885; mentre non è dubbio che le condizioni di oggi richiedono maggiore sviluppo di credito fondiario di quello che nel 1885 occorresse.

Queste considerazioni ci hanno persuaso della necessità di creare un Istituto potente il quale potesse agire in tutto il Regno e anche attrarre capitali dall'estero aprendo un mercato più ampio alle sue cartelle.

Prego quindi vivamente il Senato di considerare questo progetto dal suo vero punto di vista economico e di urgenza, poichè il rimandare l'istituzione di un potente Istituto di credito a tempo remoto potrebbe avere conseguenze non buone all'economia pubblica del paese.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Io veramente non mi auguro dei grandi vantaggi da questa legge, perchè per me o i capitali ci sono o non ci sono. Se mancano i capitali il credito fondiario andrà come sempre è andato; se i capitali ci sono, io dico, il fondamento del credito fondiario è il fondo, e che non vi può essere garanzia migliore che quella del fondo. Per me tutto il male non deriva dalla mancanza di uno Istituto o di una Società anonima che faccia essa sola operazioni di credito fondiario, monopolizzando il credito. Il male deriva dalla legge ipotecaria; e finchè non avrete riformato il sistema ipotecario in modo da rendere al creditore certa e facile la realizzazione del suo credito,

non otterrete nulla. Io poi domando quali sono le garanzie che offre questo Istituto ai suoi creditori. Le sue cartelle che rappresentano il suo debito corrisponderanno al suo capitale?

Secondo gli articoli 6 e 7, per il modo oscurissimo in cui sono stati redatti, parrebbe che se il capitale versato dell'Istituto è, per esempio, di 30 milioni, l'Istituto potrà mettere in circolazione cartelle per 300 milioni. Questi 300 milioni in cartelle, decuplo del capitale dell'Istituto, corrisponderanno sempre a 300 milioni in mutui su fondi rustici od urbani?

Se le due somme non sono uguali, è superfluo osservarle che manca ogni garanzia ai possessori delle cartelle. Se sono uguali quale è la garanzia che tutela l'Istituto verso i suoi debitori, e che l'Istituto offre ai portatori delle cartelle suoi creditori? Pei creditori dell'Istituto evidentemente la garanzia non è il capitale dell'Istituto. Qualunque sia il meccanismo, o organismo dell'Istituto, siamo sempre allo stesso punto. Base della operazione è sempre il valore del fondo; garanzia dell'Istituto verso i suoi debitori, e dei possessori delle cartelle verso l'Istituto, è sempre la legge che assicuri al creditore la realizzazione del suo creditore.

Finchè colla enormità delle spese d'un contratto ipotecario, e colle difficoltà di procedura, ed enormità di spese d'un giudizio di espropriazione, un contratto ipotecario atterrisce il creditore, il capitale mancherà al fondo, o un altissimo interesse dovrà compensare i rischi e le spese.

E la posizione vera è questa. Il vostro istituto per sua sicurezza sarà interessato a deprezzare i fondi e a rifarsi sul frutto del capitale dei rischi e delle spese; se poi per fare affari sarà generoso, andrà ben presto in rovina.

Chi ne profitterà?

Avrete un nuovo titolo per gli affaristi, i quali, speculando sugli aumenti, sulle diminuzioni del valore di borsa delle cartelle, faranno fortune o falliranno. Questo sarà il risultato, e non credo che sia un bene.

Io non capisco poi quale sia l'utile, quale la ragione delle restrizioni arretrate alle operazioni di credito degli istituti fondiari che attualmente esistono.

Che danno ne può venire al credito se tutti questi istituti concorrono in maggiore o minore

proporzione al credito fondiario con quella larghezza loro concessa dalla legge del 1885?

Ho letto la relazione dell'onor. relatore del Senato; ho letto quella della Camera dei deputati ed in esse non ho trovato una ragione, anzi una dimostrazione degli inconvenienti di ammettere tutti questi istituti all'esercizio del credito fondiario, come lo hanno esercitato con la legge del 1885.

Però meno comprensibile è la diversità di trattamento dei vari istituti. Coll'art. 23, dopo avere disfatto la legge del 1885, diminuite le facoltà degli istituti vigenti, restringendoli nelle loro antiche zone, fate poi eccezione per il Banco di Napoli, per la Cassa di risparmio di Lombardia, per l'opera pia di San Paolo in Torino, e non comprendete in questa eccezione il Monte dei Paschi di Siena. Perchè? Quali danni potrebbero venire se il Monte dei Paschi continuasse a fare operazioni di credito nell'ex Stato romano, come ha fatto sinora?

Avete fatto bene lasciando aperte le porte di Roma a quegli Istituti; ma perchè cacciate da Roma il Monte dei Paschi? Ammettete l'Opera pia di San Paolo di Torino, che è al nord dell'Italia, e cacciate da Roma il Monte dei Paschi, che ha secoli d'esistenza, la cui opera benefica si è sperimentata in Toscana, che è quasi alle porte di Roma, e che per la sua posizione, e che per la maggiore somiglianza tra le due regioni, appena abbattuta la barriera colla legge del 1885, in proporzione dei suoi mezzi vi ha fatto operazioni di credito fondiario in proporzione maggiore degli altri Istituti.

So che è stata presentata una petizione al Senato a questo proposito e mi pare che sia conveniente che almeno se ne renda conto.

PRESIDENTE. Le petizioni mandate all'Ufficio centrale che riferì su questa legge sono tre e bisogna sentirle.

Senatore BUSACCA. Sono anch'io d'avviso che bisogna tener conto di queste petizioni. E ad ogni modo credo che il Monte dei Paschi di Siena debba essere ammesso a fare operazioni di credito in Roma, come quegli altri, perchè, torno a ripeterlo, tutte le ragioni vi sono per ammetterlo, non vi è nessuna ragione per escluderlo.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onor. Busacca non si aspetta nessun beneficio da questa legge; mi rincresce del concetto che egli si è formato di questo progetto di legge, che pure costa molta fatica al Ministero il quale vi consacrò molte cure sempre con la speranza, anzi con la piena fiducia che questa legge recherà non dubbi benefici al paese.

Ricorderò all'onor. Busacca che gli Istituti che fino ad ora esercitano il credito fondiario, in questi ultimi tempi hanno arrestato o diminuito sensibilmente la loro azione; se egli consulterà le cifre esposte nelle relazioni vedrà che nell'ultimo quadrimestre di quest'anno gli impieghi sono ridotti a così modesta cifra da recar meraviglia e giustificare da sole l'imprevedibile necessità di un nuovo e potente Istituto.

L'onor. Busacca domanda: per quale motivo avete escluso dal banchetto dell'esercizio del credito fondiario gli altri Istituti?

Ma, onor. Busacca, non sono punto esclusi gli altri Istituti; essi eserciteranno pienamente la loro azione; ma ognuno nella regione dove l'ha esercitata per parecchi anni con buoni risultati. Si è verificato che durante i 5 anni decorsi dalla legge del 1885, alcuni di essi non sono usciti neppure di una linea dall'antico loro campo, e non intendono di uscire, e di quelli che ne sono usciti, alcuno ne è uscito senza vantaggio, anzi a rischio di danno, altri con pochissimo vantaggio.

Aggiunge l'onor. Busacca: Ma per qual motivo non avete lasciato operare questi Istituti in tutto il paese come era stabilito dalla legge del 1885?

Per il semplicissimo motivo che se avessimo lasciati questi Istituti operare in tutto il paese non avremmo potuto fondare il nuovo, che per noi è della più alta importanza; imperocchè noi riteniamo che gli attuali Istituti, non possano soddisfare da soli ai bisogni sempre crescenti della proprietà fondiaria in generale e specialmente di quelli dell'agricoltura del paese; dato dunque questo stato di fatto era necessario creare un ente nuovo che li soddisfi.

L'onor. senatore Busacca domanda: Per qual motivo lasceremo operare a Roma tre altri Istituti e non ne aggiungeremo un quarto che è

il Monte dei Paschi di Siena, il quale pure ha fatto qui qualche milione di operazioni?

L'onor. senatore Busacca sa che il Ministero non aveva proposto la concessione speciale che a Roma pel credito fondiario funzionassero altri Istituti, oltre quello di Santo Spirito.

Il Governo stimava che come si fa in altre regioni italiane, bastasse anche qui un altro Istituto, che potesse operare nello stesso tempo in tutto il Regno.

Ma poi la Commissione propose che i due Istituti che avevano con ampiezza esercitato il credito fondiario a Roma, cioè l'Istituto di Napoli e la Cassa di risparmio di Milano continuassero tutti e due a Roma, ove del credito fondiario si ha maggior bisogno che nelle altre città italiane; ed il Ministero consentì. In prosieguo fu proposto lo stesso vantaggio per l'opera pia di San Paolo; e la Camera credette di accettare la proposta che le venne da un deputato.

Io credo che ora se noi volessimo trattare nello stesso modo anche il Monte dei Paschi non faremmo cosa utile; forse commetteremmo un errore.

Perchè è stato ammesso un terzo Istituto non vedo vi sia ragione per ammetterne un quarto. Anzi l'essere stato ammesso un terzo Istituto dalla Camera, malgrado non fosse proposto dal Ministero, esclude la utilità di ammetterne un quarto.

D'altra parte il Monte dei Paschi di Siena ha lavorato pochissimo fuori del suo antico campo di azione, e per la sua abitudine e per gli altri servizi che esercita a vantaggio del pubblico, non può svolgere nel credito fondiario un'azione molto estesa.

È vero che sono pervenute petizioni in questo senso; ma io debbo dire al Senato che queste petizioni sono state inviate ora, cioè dopo che il progetto fu approvato dalla Camera elettiva: dapprima l'Istituto di Siena era contenuto del progetto ministeriale, e ciò è stato a me riferito da persona di Siena, che trovavasi nella condizione di poter conoscere il pensiero di quell'Istituto.

Passato molto tempo, non so, la riflessione, o qualche altra causa, ha fatto sorgere questa petizione; ma siccome noi abbiamo bisogno urgente di non differire la costituzione del nuovo Istituto di credito fondiario e siccome

la stagione ci toglie la possibilità di un'ampia discussione, così io prego l'onor. Busacca a voler desistere dalla sua richiesta, e a volere sperare con noi che da questo nuovo Istituto il paese trarrà, se non i grandissimi vantaggi che taluni si attendono, certamente quelli che il Ministero si ripromette.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Busacca.

Senatore BUSACCA. Credo anch'io che il giorno in cui questa discussione viene innanzi al Senato importa, come ha detto l'onor. ministro, che non si può discutere con ponderazione, ed esaminare come si dovrebbe una legge importante quale è questa.

Le osservazioni che l'onor. ministro fa per il credito fondiario io le confermo, e credo di poterle estendere ad altre leggi che ci sono state presentate. Imperciocchè il voler mettere in discussione al Senato leggi così importanti, quando la stagione manda via i senatori da Roma, e la Camera dei deputati alla quale rimandar si deve una legge emendata, non vi è più, è il più bello ritrovato, se si vuole che il Senato approvi in fretta e furia qualsiasi legge gli vien presentata.

Ma, tornando al credito fondiario io ripeto che il vantaggio dell'escludere dall'esercizio del credito questo o quell'altro Istituto non riesco a vederlo, nè alcuno ha saputo dimostrarcelo. Quanto poi al Monte dei Paschi ripeto è un Istituto che ha secoli di esistenza, le sue operazioni sono state sempre di credito fondiario con ipoteca in contanti od in cartelle. Ed è assolutamente in contraddizione di fatto, il dirci che non fa operazioni fuori degli antichi suoi confini.

Dalla petizione che fu presentata, e della quale tengo copia, risulta che il Monte dal 1885 in poi fa operazioni di credito fondiario fuori degli antichi suoi confini, è sempre andato aumentandolo, e in questi quattro anni ne ha fatto per parecchi milioni.

Ed è notizia che confina coll'assurdo il dirci che a Siena si è contenti dell'esclusione, quasi dalla inclusione Siena potrebbe sentirne danno.

La petizione che è stata presentata viene dai direttori dell'Istituto del credito fondiario di Siena.

PRÉSIDENTE. Il signor senatore Busacca ha di nuovo parlato di una petizione.

Debbo far noto al Senato che furono trasmesse alla Commissione quattro petizioni: una del Comizio agrario di Modena, un'altra del Comizio agrario circondariale di Urbino, un'altra del Monte dei Paschi di Siena ed un'altra dell'Associazione degli interessi agricoli di Torino.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Citerò solo alcune cifre, le quali spero varranno a persuadere il senatore Busacca.

Il Monte dei Paschi di Siena dal 1885 ad oggi non ha fatto neppure un'operazione nella zona del Banco di Napoli, neppure una in quella del Banco di Sicilia, nessuna nella zona delle opere pie di San Paolo di Torino, nessuna in quella della Cassa di risparmio di Milano.

Ha fatto in quei cinque anni due sole operazioni nella zona della Cassa di risparmio di Bologna e per 127 mila lire.

Ha poi operato in Roma in 5 anni per 1 milione 800 mila lire circa, mentre in Roma il Banco di Napoli operò per 55 milioni e la Cassa di risparmio della Lombardia per 21 milioni.

Questa diversità di cifre dimostra che tale Istituto o non vuole o non può operare in larga sfera fuori della zona di territorio a lui attribuita prima del 1885.

Aggiungo ancora che anche nella sua zona in 5 anni non ha fatto che per 4 milioni 800 mila lire di prestiti come Istituto di credito fondiario.

Ciò dimostra non potersi attendere da quell'Istituto un aiuto molto efficace all'agricoltura.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Dalla petizione risulta che dal 1886 in poi le operazioni fatte dal Monte dei Paschi superano i due milioni. Non posso credere che le cifre non siano esatte.

Il Monte dei Paschi ha fatte delle operazioni in cartelle e in contanti anche col patto che a richiesta dei creditori si possano cambiare in cartelle.

Le sue operazioni sono principalmente rivolte nell'interesse dell'agricoltura mentre la massima parte delle operazioni degli altri Istituti hanno per scopo i fabbricati, e voi che dite:

bisogna sopra tutto incoraggiare e soccorrere l'agricoltura, condannate l'Istituto che tutti i suoi mezzi rivolge all'agricoltura. Quindi credo che non si debba escludere il Monte dei Paschi.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Ho domandato la parola solo per dare una notizia di fatto.

Dalla petizione risulta che in tre anni e mezzo le operazioni in cartelle asciesero a L. 1,192,000 e quelle in contanti a L. 1,244,000.

Ora ben si vede che l'attività non è stata grandissima come suppone il nostro collega.

PRÉSIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Leggo l'art. 1:

A questo art. 1 è contrapposto un emendamento, che rileggo:

#### Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno a un Istituto privato che sia regolarmente costituito sotto la forma di Società anonima nazionale secondo le prescrizioni del vigente Codice di commercio ».

Prendendo la seconda parte dell'art. 2, soggiunge:

« ... dovendosi essa uniformare altresì alle disposizioni del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con regio decreto del 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3<sup>a</sup>), salvo le modificazioni ed eccezioni della presente legge ».

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Ripeto al Senato che l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale « dovendosi essa uniformare » ecc. non era altro che il secondo comma dell'art. 2.

Il nostro collega senatore Majorana credette che fosse opportuno aggiungerla all'art. 1<sup>o</sup>, perchè, siccome nel testo della legge vi sono molte disposizioni in contraddizione al Codice di commercio, il terminare l'art. 1<sup>o</sup> colle parole « secondo le prescrizioni del vigente Codice di commercio » non gli sembrava chiarissimo.

Però anche a me pare che il fare l'aggiunta all'art. 1 o il farla all'art. 2 sia presso a poco lo stesso.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Non occorre ripetere quanto disse, meglio che non potei fare io, il relatore dell'Ufficio centrale

Osservo solamente che l'art. 1, anche restando com'è, non può lasciare alcun dubbio.

Una volta che questa legge contiene alcune disposizioni diverse da quelle del Codice di commercio, non è dubbio che in quei casi si deve osservare la legge nuova, e resta implicitamente modificata la legge antica anche indipendentemente da qualunque dichiarazione esplicita.

PRESIDENTE. Insiste l'Ufficio centrale nel suo emendamento?

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Non insiste.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento, e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

La concessione sarà fatta per decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

La Società nazionale dovrà uniformarsi alle disposizioni del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con regio decreto del 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª), salvo le modificazioni ed eccezioni della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il capitale sociale del nuovo Istituto dovrà essere di cento milioni di lire da procurarsi con l'emissione graduale di azioni ciascuna del valore nominale di cinquecento lire.

La Società s'intenderà costituita quando sarà sottoscritto e versato un capitale di almeno cinquanta milioni di lire, se parteciperanno a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti di credito fondiario a norma degli articoli 20 e seguenti della presente legge.

tuti di credito fondiario a norma degli articoli 20 e seguenti della presente legge.

Nel caso in cui non partecipi alcuno degli Istituti preesistenti, la nuova Società potrà costituirsi anche quando il capitale sottoscritto e versato sia di soli trenta milioni di lire.

In questo caso la sottoscrizione ed il versamento dell'ulteriore capitale dovrà farsi per serie di ventimila azioni ossia di dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dal nuovo Istituto raggiunga cinque volte il capitale versato, sino alla concorrente di cinquanta milioni, non più tardi di tre anni.

Raggiunto con la partecipazione di altri Istituti a norma del secondo comma di quest'articolo o con successive sottoscrizioni e versamenti il capitale di cinquanta milioni di lire, le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi per serie di ventimila azioni ossia dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto raggiunga otto volte il capitale versato.

Quando la Società, per qualunque causa, venga a mancare all'obbligo della sottoscrizione e del versamento dell'ulteriore capitale prescritto, o nel termine di tre anni non raggiunga il capitale di cinquanta milioni di lire, cesserà il privilegio accordatole colla presente legge ed il Governo potrà concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno ad altri Istituti.

(Approvato).

#### Art. 4.

La Società avrà la durata di 50 anni, alla scadenza dei quali essa non potrà, senza una nuova concessione, fare nuove operazioni di mutui nè quindi emettere nuove cartelle, ma continuerà ad esistere per liquidare le operazioni già fatte.

Quando questa nuova Società avrà stipulato mutui per un miliardo di lire, il Governo potrà concedere anche ad altre Società l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno.

In ogni caso il privilegio concesso dalla presente legge non potrà durare oltre quindici anni.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1890

Il cinquantennio e il quindicennio di cui sopra incominceranno a decorrere dalla data del decreto di concessione.

(Approvato).

Art. 5.

La Società dovrà avere amministrazione autonoma ed indipendente da qualsiasi altro Istituto, dovrà esclusivamente occuparsi di operazioni di credito fondiario e non potrà emettere obbligazioni, ma unicamente cartelle fondiarie.

Due terzi almeno dei componenti il Consiglio di amministrazione, un terzo almeno del collegio sindacale ed il direttore della Società dovranno avere la nazionalità italiana.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dovrà essere scelto fra i consiglieri di nazionalità italiana.

La Società dovrà avere la sua sede nella capitale del Regno.

Dovranno essere approvati per decreto reale lo statuto sociale, le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualità e quelle per le spese di perizia, studi legali e simili, che vengono imposte ai mutuatari.

La Società non potrà modificare i propri statuti che in seguito ad autorizzazione per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Crederei opportuno di rimandare a domani il seguito di questa discussione.

Domani alle due seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; Convenzione del 1° ottobre 1889 tra l'Italia e l'Etiopia;

Autorizzazione ai comuni di Alluvione Cambiò, Bsaaluzzo, Bosco Marengo ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Dichiarare monumento nazionale la tomba di G. Garibaldi a Caprera;

Convenzione colla Navigazione generale italiana per un servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Alessandria d'Egitto e Suez toccando Porto Said, in allacciamento delle linee fra Genova ed Alessandria e fra Suez ed Aden.

II. Discussione dei progetti di legge:

Creazione di un Istituto di credito fondiario (*seguito*);

Convalidazione dei reali decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90;

Disposizioni relative alla tassa sulla minuta vendita nei comuni chiusi;

Modificazione d'asegni per le opere stradali ed idrauliche;

Modificazione d'asegni per opere ferroviarie;

Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000 (serie 2<sup>a</sup>), relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure e dei diritti metrici;

Modificazioni alla tariffa consolare;

Concorsi e sussidi ai danneggiati dalle piene dell'autunno 1889.

La seduta è sciolta (ore 6).